

IL RESPONSABILE dell'UOC Acquisizione Beni e Servizi

VISTA la circolare prot. nr. 4 del 18/03/2016 con la quale la Direzione Aziendale autorizza ad adottare determinazioni dirigenziali per l'acquisto di beni e servizi nel limite massimo dell'importo di € 40.000,00 IVA esclusa

PREMESSO che il Responsabile del Procedimento, ha accertato:

CHE, con nota allegata alla presente, la Responsabile dell'Area del Farmaco, ha richiesto all'UOC Acquisizione Beni e Servizi, una fornitura annuale di farmaci veterinari occorrenti all'UOC Area C Ambulatorio Veterinario della ASL Roma1;

CHE l'importo presunto della fornitura di cui trattasi è pari ad € 17.000,00 IVA esclusa;

CHE la durata dei contratti derivanti dall'aggiudicazione della presente gara sarà di 12 mesi e comunque fino all'esaurimento del budget assegnato;

VISTI il Disciplinare di Gara, il Patto di Integrità, l'Istanza di Partecipazione, Schema di Offerta economica, l'Allegato Informativa Privacy, l'Allegato schema contratto privacy;

RILEVATO che i prodotti di cui in narrativa sono reperibili sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), Bando "BENI- Forniture Specifiche per la Sanità", che permette di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

CHE all'esito di un'indagine di mercato condotta sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione sono stati selezionati, nel rispetto del principio di rotazione, i seguenti operatori economici:

- Centro Vete srl
- Demas srl
- Mediser srl
- Alcyon Italia spa
- Pharmavet srl
- Monico spa
- La Veterinaria srl
- Rao Farmaceutici srl
- Viby srl
- Dyaset srl
- O. PI.VI. srl

TENUTO CONTO che i contratti saranno stipulati tramite Mepa attraverso lo scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall'ASL Roma 1, previa verifica dei requisiti nei confronti dell'esecutore e il pagamento dell'imposta di bollo;



RITENUTO opportuno indire, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, una procedura di gara, suddivisa in n° 26 Lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per l'affidamento 17.000,00 iva esclusa;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa e che formano parte integrante del presente atto:

- **di indire**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016, una procedura negoziata senza pubblicazione del bando tramite ricorso al MEPA per l'affidamento della fornitura annuale di farmaci veterinari occorrenti all'UOC Area C Ambulatorio Veterinario della ASL Roma1 per un importo presunto pari a € 17.000,00 IVA esclusa;
- **di aggiudicare** la presente fornitura in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016;
- **di approvare** il Disciplinare di gara, il Patto di Integrità, l'Istanza di partecipazione, Schema di offerta economica, l'Allegato Informativa Privacy, l'Allegato schema contratto privacy allegati al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;
- **di invitare** tutti gli operatori economici iscritti al bando "BENI- Forniture Specifiche per la Sanità" della piattaforma Mepa;
- **di disporre** che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente Determinazione Dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organismi rispettivamente interessati.

Responsabile
Acquisizione Beni e Servizi
(Dott. Pietro Leone)

Il Direttore provvisorio
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
(Ing. Paola Brazzoduro)
Assente



Area Acquisti Logistica e ITC
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Borgo S.Spirito,3 00193 Roma
Tel. 06/68352228 – 2078
Fax 06/68352420

DISCIPLINARE

FORNITURA ANNUALE DI FARMACI VETERINARI OCCORRENTI DELLA ASL ROMA 1

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA – SPESA PRESUNTA:

L'appalto riguarda la fornitura di annuale di farmaci veterinari occorrenti alla ASL Roma 1 suddivisa in 26 lotti come riportato nel fabbisogno di gara allegato al presente Disciplinare.

Si precisa che la base d'asta di ciascun lotto in sede di offerta non potrà essere superata.

ART.2 DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è fissata in 12 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto e in ogni caso fino ad esaurimento dell'importo.

ART. 3 – CONDIZIONI DI FORNITURA:

L'accettazione delle sotto indicate condizioni di fornitura ad integrazione di quelle già contemplate nel Capitolato Tecnico contenute nel BANDO BENI Forniture specifiche per la sanità per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione per la fornitura di beni è da ritenersi obbligatoria pena esclusione per la partecipazione alla RDO per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto.

ART. 4-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

La società concorrente dovrà allegare, nella sezione **tipo di richiesta AMMINISTRATIVA**, la seguente documentazione:

- 1) Istanza di partecipazione.
- 2) Patto d'integrità firmato digitalmente.
- 3) Schema Contratto Privacy compilato e firmato digitalmente.

ART. 5 – DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO. REQUISITI TECNICI:

La fornitura dovrà rispettare le condizioni riportate nel Fabbisogno allegato al presente Disciplinare.

Nella sezione **tipo di richiesta TECNICA**, la società concorrente dovrà allegare le SCHEDE TECNICHE per tutti i prodotti offerti per singolo lotto di partecipazione.

La mancata presentazione di tali schede renderà l'offerta non valutabile.

ART. 6 - FORMULAZIONE DELLE OFFERTE:

L'aggiudicazione avverrà lotto per lotto e pertanto, il concorrente, per ciascun lotto d'interesse dovrà quotare il prezzo unitario riferito all'unità di misura e il totale del lotto.

Nell'offerta a sistema dovranno essere riportati i costi di sicurezza Aziendali art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/16 .

ART 7 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo in quanto trattasi di beni standardizzati o le cui condizioni sono definite dal mercato.

Nel periodo di vigenza del contratto l'ASL ROMA 1 potrà richiedere per ciascun Lotto la fornitura dei beni fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile pari al valore della gara, come indicato nel fabbisogno di gara allegato al presente Disciplinare.

È prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii..

ART 8 – CONCLUSIONE DELLA GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito dell'aggiudicazione, l'ASL Roma 1 svolgerà secondo le modalità previste dal DPR 445/2000, la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs 50/2016 sull'aggiudicatario e sul secondo in graduatoria. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come successivamente modificata, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari secondo i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati su conti correnti dedicati , e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale l'aggiudicatario dovrà comunicare alla ASL Roma 1, a richiesta della stessa e comunque prima della stipula del contratto, il suddetto conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transizione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, Il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Il Documento di stipula generato dal mercato elettronico è assoggettato all'imposta di bollo (attualmente € 16,00 ogni 4 facciate /100 righe) che dovrà essere corrisposta dal contraente aggiudicatario, la comprova dell'avvenuto



pagamento dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.aslroma1.it all'attenzione della UOC Acquisizione Beni e Servizi.

Qualora la società aggiudicataria non produca, entro il termine previsto, la documentazione richiesta o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'aggiudicazione rimarrà senza effetto e il servizio potrà essere aggiudicata al secondo classificato in graduatoria.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà di ASL Roma 1 di risolvere il contratto ai sensi dell'art.108 del D.lgs 50/16 ove ne ricorrano i presupposti, l'Appaltatore dovrà:

- fare tutto quanto è necessario per eliminare gli effetti del ritardo o dell'inadempimento seguendo le indicazioni della Stazione Appaltante;
- dovrà risarcire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante relativi al ritardo e/o al parziale o totale inadempimento;

La risoluzione del contratto è regolamentato dalle disposizioni del art.108 del D.lgs 50/2016 nonché, nei casi previsti dalla legge, mediante l'invio di raccomandata A.R. anche dopo l'inizio dell'esecuzione del servizio, senza necessità di ulteriori adempimenti.

ART. 10 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie il -FORO COMPETENTE è esclusivamente quello di Roma.

E' fatto obbligo comunque, all'impresa di non interrompere le forniture e di proseguirle secondo i termini contrattuali.

ART. 11- PAGAMENTI FATTURE:

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'A.SL. in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo e conformemente a quanto stabilito dal DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e dal DCA n.U00006 del 02 gennaio 2018 della Regione Lazio.

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO:

La cessione parziale o totale del contratto è vietata, pena nullità. Il ricorso al subappalto è consentito a condizione che la società concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016 ss. mm e ii;

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Il trattamento dei dati personali si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm e ii;



La presentazione dell'offerta alla presente gara equivale alla dichiarazione di prestare consenso, ai sensi del D.Lgs sopra indicato, al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della gara ed all'eventuale stipula del contratto.

ART. 14 – RICHIESTA CHIARIMENTI:

Per la richiesta di chiarimenti fanno fede le date indicate nella RDO.

I chiarimenti di natura sia amministrativa che tecnica dovranno essere richiesti attraverso il Portale MEPA.

Per quelli di natura tecnica copia del chiarimento richiesto dovrà essere trasmesso all'indirizzo e-mail: giulia.necci@aslroma1.it;

ART. 15 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA:

La società affidataria si impegnerà ad adottare ed osservare tutte le misure infortunistiche previste da leggi o regolamenti vigenti (in particolare opererà nel rispetto del D.lgs n. 81/2008), nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza, con espressa manleva dell'Azienda da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. A tal proposito è fatto obbligo rapportarsi con il Responsabile del Servizio Sicurezza Prevenzione e Risk Management, Dott.ssa Maddalena Quintili.

LOTTI	PRODOTTO	PRINCIPIO ATTIVO/DESCRIZIONE PRODOTTO	FORMA FARMACEUTICA	DOSAGGIO	UNITA' DI MISURA	FABBISOGNO ASL ROMA 1	BASE D'ASTA NON SUPERABILE
1	CLAMOXYL Long Acting	AMOXICILLINA	FLACONI	15mg/1ml	FLACONI 250ml	7	€ 215,60
2	DOMITOR	METEDOMIDINA	FLACONI	1mg/1ml	flaconi 10 ml	40	€ 2.400,00
3	ANTISEDAN	ATIPAMEZOLO	FLACONI	5mg/1ml	flaconi 10 ml	30	€ 1.680,00
4	NEO SPRAY CAF 200ML	OSSITETRACICLINA CLORIDRATA	BOMBOLETTE	23,15mg/1ml	bombolette 200ml	20	€ 304,00
5	BAYTRIL INIETTABILE 2,5	ENROFLOXACIN	FLACONI	50mg/1ml	FLACONI 50ml	13	€ 213,20
6	MSD NOBIVAC RABBIA (MSD) oppure RABISIN R (MERIAL)	VACCINO ANTIRABBICO	DOSE	1ml/DOSE	DOSE	60	€ 270,00
7	EURICAN (MERIAL); oppure VANGUARD 7 (ZOETIS) oppure Nobivac polivalente	vaccino polivalente cane	DOSE	1ml/DOSE	DOSE	100	€ 500,00
8	NOBIVAC LEPTO 50FLC(MSD) oppure EURICAN LEPTO (MERIAL) oppure VANGUARD LEPTO (ZOETIS)	vaccino leptospirosi	DOSE	1ml/DOSE	DOSE	100	€ 160,00
9	RUBROCILLINA VET	BENZIL PENICILLINA E DI IDROSTREPTOMICINA	FLACONI	125000Ui/m l +50mg/ml	FLACONI 80ml	20	€ 280,00
10	DEXADRESON	DESAMETASONE	FLACONI	2,76mg/1ml	FLACONI 50ml	10	€ 204,00
11	KETAVET 100	KETAMINA-CLORIDRATO	FLACONI	11,54g/100 ml	FLACONI 50ml	12	€ 796,80
12	IVOMEC	IVERMECTINA	FLACONI	1g/100ml	FLACONI 50ml	10	€ 500,00
13	TANAX	EMBUTRAMIDE MEBENZONIO TETRACAINA	FLACONI	200mg- 50mg- 5,00/1ml	FLACONI 50ml	20	€ 824,00
14	ZOLETIL	TILETAMINA- ZOLAZEPAM	FLACONI	250mg/flaco ne	FLACONE 5ml	50	€ 1.575,00
15	AAGENT	GENTAMICINA	FLACONI	10g/100ml	FLACONE 100ml	8	€ 88,00
16	CONVENIA	CEFOVECINA	FLACONI	80mg/ml	FLACONI 10ml	20	€ 3.392,00
17	VET-KELFIZINA	SULFAMETOPIRAZINA	FLACONI	30g/100ml	FLACONI 10ml	4	€ 62,00
18	PAN TERRAMICINA	OSSITETRACICLINA	FLACONI	30mg/1ml	FLACONI 100ml	6	€ 107,10
19	PREQUILLAN	ACEPROMAZINA	FLACONI	10mg/100ml	FLACONI 50ml	10	€ 384,00
20	MILBEMAX-GATTI	MILBECINA--OSS.PRAZIQUANTEL	CPR	16mg- 40mg/1cpr	CPR	200	€ 1.300,00
21	FRONT-LINE-COMBO SPRAY	FIPRONIL	BOMBOLETTA	0,25mg/100 ml	BOMBOLETTA 250ml	10	€ 280,00
22	DRONTAL PLUS CANI	PIRANTEL-FEBANTEL-PRAZIQUANTEL	CPR	150mg- 150mg/1cpr	CPR	208	€ 332,80
23	VOMEND	METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO	FLACONI	5mg/1ml	FLACONI 10ml	10	€ 172,00
24	OTOAGENT	GENTAMICINA ECONAZOLO FLUMETASONE TETRACAINA	FLACONI	1gr-833mg- 500mg- 30mg/100ml	FLACONI 30ml	10	€ 71,50
25	RIMADYL INIETTABILE	CAPROFEN	FLACONI	50mg/20ml	FLACONI 20ml	8	€ 312,00
26	METACAM INIETTABILE	MELOXICAM	FLACONI	5mg/1ml	FLACONI 20ml	8	€ 576,00
TOTALE							€ 17.000,00



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

**ALLEGATO
INFORMATIVA PRIVACY**

Si fornisce, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato da questa Amministrazione in relazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.

Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine. Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, come ad es. il controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) o altri controlli e verifiche imposte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Modalità e logica del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati

Titolare del trattamento


Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale Roma I, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193- Roma

Diritti

In relazione al trattamento dei dati, ci si potrà rivolgere alla suddetta Azienda per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati

Nomina del responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'Azienda Sanitaria Locale Roma I è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto, in tale evenienza si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del suddetto articolo 28



PATTO DI INTEGRITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RDO INDETTA DA ASL ROMA 1 PER L'APPALTO DI FORNITURA ANNALE DI FARMACI VETERINARI OCCORRENTI ALLA ASL ROMA 1

PATTO DI INTEGRITÀ

Questo documento costituisce parte integrante del bando.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corrruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.


Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorrruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.



Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'D' or 'P', located at the bottom center of the page.

**PATTUZIONI TRA TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

(artt. 4, paragrafo 8, 28 del Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016)

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con sede legale in Borgo S. Spirito 3, rappresentata dal suo legale rappresentante (Direttore Generale), Dott. Angelo Tanese,

E

Soc., rappresentata

Premessa

- l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 è Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, anche, Titolare) riferibili agli interessati, sia utenti di servizi aziendali che dipendenti dell'Azienda;
- il servizio affidato al Fornitore in forza di..... implica il trattamento di dati personali e il Titolare è tenuto, ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, a fornire legittimazione (autorizzazione) al Fornitore al fine di consentirgli di effettuare il trattamento di soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per l'esecuzione del medesimo servizio;
- ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016), il soggetto che effettua il trattamento per conto del Titolare del trattamento, come il suddetto Fornitore, deve assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, anche, Responsabile o Responsabile iniziale del trattamento);
- il Fornitore dichiara di avere piena conoscenza della suddetta normativa e di essere in grado di esercitare il ruolo di Responsabile del trattamento, con impegno ad osservare e far osservare, per quanto di propria competenza sul trattamento, la normativa in questione, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di Controllo) e quanto stabilito nel presente atto;

Tutto ciò premesso, l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, quale Titolare del Trattamento, e, quale Responsabile del trattamento, stabiliscono, di comune accordo, le seguenti pattuizioni.

Art. 1

(Autorizzazione e limiti del trattamento)

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Titolare del trattamento, con il presente atto, autorizza il Fornitore, ovvero il Responsabile del trattamento, ad effettuare il trattamento, con utilizzo:
 - a) in via principale, di soli dati anonimi ed opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
 - b) in via subordinata, soli dati personali, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati anonimi;
 - c) in ultima ipotesi, anche dati personali particolari, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati personali e;
3. dei dati nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza per dare esecuzione al servizio, con divieto di utilizzazione per finalità diverse, salvo ulteriore finalità imposte dalla legge.
4. Non è consentita la diffusione di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona mentre la comunicazione e diffusione di altri dati personali e particolari (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o



l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica) è consentita solo a condizione che tali operazioni siano previste da specifiche disposizioni di legge, da altre specifiche pattuizioni relative al servizio affidato o da altra successiva pattuizione.

Art. 2

(Obblighi del Responsabile del trattamento)

1. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza della sopra citata normativa sulla protezione dei dati personali e del presente atto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla medesima normativa, fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima.
2. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, assicura che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
 - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
3. Il Responsabile assume l'impegno di applicare le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico
 - l'accesso fisico o informatico (mediante credenziali informatiche) ai dati personali a soli incaricati del trattamento (anche a quelli designati dal Titolare) e solo se tale accesso sia strettamente necessario per consentirgli di adempiere ai compiti loro assegnati.
4. Il Responsabile, relativamente alle persone fisiche di cui si avvale nel fornire il servizio affidatogli, si impegna:
 - a. ad autorizzare, per iscritto, a compiere operazioni di trattamento soli incaricati che si siano impegnati, per iscritto, all'obbligo di riservatezza e/o assicura che gli stessi abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - b. ad impartire istruzioni sul corretto trattamento nonché a vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
 - c. se l'accesso è da consentire a particolari incaricati (persone fisiche con compiti di Amministratore di Sistema), al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009). Il Responsabile, in particolare, si impegna a conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema e a fornirli prontamente al Titolare su richiesta del medesimo;
5. Il Responsabile, nel caso in cui sia prevista la raccolta dati pertinenti e necessari per l'esecuzione del servizio, si impegna a fornire agli interessati (utenti del servizio) l'informativa sul trattamento dei dati personali (esplicitandovi gli estremi identificati del Responsabile e del Titolare per il cui conto è effettuato il trattamento) e, se del caso, , acquisire da essi la debita autorizzazione al trattamento (consenso).
6. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal



medesimo e/o al suo Responsabile per la protezione dei dati personali, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi dati o documentazione relativi al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni fornite al Titolare a fini di verifica siano utilizzate solo per tali finalità.

7. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo ed ogni altra notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario e, senza ingiustificato ritardo, di qualsivoglia violazione di dati personali e dell'eventuale nomina di sub-responsabili di cui al successivo articolo.
8. Il Responsabile ha facoltà di consultare il Responsabile per la protezione dei dati personali del Titolare per ogni questione relativa al trattamento di propria competenza.

Art. 3

(Sub-responsabili del trattamento in Italia)

1. Se consentito il subappalto dalla Convenzione/Contratto per l'affidamento del servizio, col presente atto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile iniziale del trattamento a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabile/i"), nella prestazione del Servizio.
2. Nel caso in cui il Responsabile iniziale del trattamento faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il Responsabile medesimo si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla succitata normativa e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile iniziale del trattamento si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descrive analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal Titolare al Responsabile ai sensi della normativa vigente, del presente atto e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di Controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.
3. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Cliente da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.
4. Il Responsabile si impegna altresì ad informare il Cliente di eventuali modifiche previste riguardanti la sostituzione di altri sub-responsabili, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

Art. 4

(Sub-responsabili del trattamento all'estero)

5. Fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo, il Responsabile si impegna, a stipulare con eventuali subfornitori o società della medesima Holding (controllante o operative) di cui fa parte, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali adottate dalla stessa Commissione Europea. L'elenco delle decisioni di adeguatezza e delle clausole contrattuali, al riguardo, utilizzabili, sono reperibili sul seguente link: <http://garanteprivacy.it/home/provvedimenti->



normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenzionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#2). In ogni caso, fermo restando quanto stabilito nel comma 3 del precedente articolo, il Responsabile assume anche l'impegno a dare contezza delle clausole contrattuali concluse e/o, in caso l'esecuzione del servizio preveda raccolta di dati ai sensi del comma 5 dell'art. 2, dell'apposita deroga (ulteriore consenso, specifico da parte dell'interessato al trasferimento).

6. Rimane a carico del Titolare la richiesta del consenso sia al trattamento sia al trasferimento dei dati all'estero nel caso in cui alla raccolta dati debba provvedere il Titolare e se ciò è stabilito dalla Convenzione/contratto di affidamento del servizio.

Art. 5

(Cessazione del trattamento)

1. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del Servizio, il Responsabile a discrezione del Titolare e su richiesta di quest'ultimo sarà tenuto:
 - a) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure (ii) provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare.
 - b) Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della suddetta dichiarazione.
2. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del trattamento e loro riutilizzo, anche in costanza del rapporto in essere, il Responsabile si impegna ad osservare il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13.10.2008 (pubblicato in G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008) o sue eventuali modifiche.

Art. 6

(Sanzioni)

1. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto sopra previsto e delle altre previsioni in materia di trattamento contenute nella Convenzione/Contratto e relativi allegati e documenti di gara, il Responsabile sarà soggetto a contestazione da parte del titolare del trattamento. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento. Il fornitore dovrà produrre, entro e non oltre 3 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il titolare del trattamento non le ritenga condivisibili si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità: **(STABILIRE LE PERCENTUALI, es.:**
 - a. 0,1 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla prima inadempienza;
 - b. 0,2 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla seconda inadempienza;
 - c. 0,4 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla terza inadempienza;
 - d. 0,5 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla quarta inadempienza.
2. Per l'applicazione delle suddette penalità, come per le responsabilità, risarcimento dei danni e rimedi, vale anche quanto stabilito, in materia, dalla Convenzione/Contratto e/o da relativi allegati e/o atti di gara.

Art. 7

(Compenso)

3. Resta inteso tra le parti che il presente atto non comporta alcun diritto a Responsabile iniziale del trattamento ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per il trattamento, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù dei rapporti con il Titolare o con eventuali sub-responsabili del trattamento.

Art. 8



(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla succitata normativa di protezione dei dati personali, alla Convenzione/Contratto, ai relativi allegati e documenti di gara di cui il presente documento ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Rimangono fermi altri obblighi in materia di trattamento del Fornitore nei confronti di altro Titolare o Responsabile del trattamento se previsti dalla Convenzione/Contratto, dai relativi allegati e documenti di gara.
3. Le parti si danno reciprocamente atto di essersi informate sul trattamento dei dati che riguardano le medesime parti.

Art. 9

(Efficacia delle pattuizioni)

1. Le pattuizioni del presente atto avranno efficacia fintanto che sia erogato il Servizio, salvi gli specifici obblighi che per loro natura o per legge sono destinati a permanere.

Art. 10

Accettazione espressa clausole contrattuali

1. Il sottoscritto _____, in qualità di _____ e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che la sottoscrizione del presente atto vale come formale e sostanziale accettazione tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (*Autorizzazione e limiti del trattamento*), Articolo 2 (*Obblighi del Responsabile del trattamento*), Articolo 3 (*Sub-responsabili del trattamento in Italia*), Articolo 4 (*Sub-responsabili del trattamento all'estero*), Articolo 5 (*Cessazione del trattamento*), , Articolo 6 (*Sanzioni*), Articolo 7 (*Compenso*), Articolo 8 (*Rinvio*), Articolo 9 (*Efficacia delle pattuizioni*).

Roma, li

Il Titolare del trattamento
(Azienda Sanitaria Locale Roma 1)
Dott. Angelo Tanese

Il Responsabile del Trattamento
(Soc.)

LOTTE	PRINCIPIO ATTIVO/DESCRIZIONE PRODOTTO	FORMA FARMACEUTICA	DOSAGGIO	UNITA' DI MISURA	FABBISOGNO ASL ROMA 1	PREZZO UNITARIO I.E. per ogni prodotto offerto (4 cifre decimali)	TOTALE LOTTO I.E. (2 cifre decimali)	CODICE ATC	CODICE AIC	CIG
1	AMOXICILLINA	FLACONI	15mg/1ml	FLACONI 250ml	7					
2	METEDOMIDINA	FLACONI	1mg/1ml	FLACONI 10 ml	40					
3	ATIPAMEZOLO	FLACONI	5mg/1ml	FLACONI 10 ml	30					
4	OSSITETRACICLINA CLORIDRATA	BOMBOLETTE	23,15mg/1ml	BOMBOLETTE 200ml	20					
5	ENROFLOXACIN	FLACONI	50mg/1ml	FLACONI 50ml	13					
6	VACCINO ANTIRABBICO VACCINO POLIVALENTE	DOSE	1ml/DOSE	DOSE	60					
7	CANE	DOSE	1ml/DOSE	DOSE	100					
8	VACCINO LEPTOSIROSI	DOSE	1ml/DOSE	DOSE	100					
9	BENZIL PENICILLINA E DI IDROSTREPTOMICINA	FLACONI	125000Ui/ml +50mg/ml	FLACONI 80ml	20					
10	DESAMETASONE	FLACONI	2,76mg/1ml	FLACONI 50ml	10					
11	KETAMINA-CLORIDRATO	FLACONI	11,54g/100ml	FLACONI 50ml	12					
12	IVERMECTINA	FLACONI	1g/100ml	FLACONI 50ml	10					
13	EMBUTRAMIDE	FLACONI	200mg-50mg-5,00/1ml	FLACONI 50ml	20					
14	MEBENZONIO TETRACAINA	FLACONI	e	FLACONE 5ml	50					
15	TILETAMINA- ZOLAZEPAM	FLACONI								
15	GENTAMICINA	FLACONI	10g/100ml	FLACONE 100ml	8					
16	CEFOVECINA	FLACONI	80mg/ml	FLACONI 10ml	20					
17	SULFAMETOPIRAZINA	FLACONI	30g/100ml	FLACONI 10ml	4					
18	OSSITETRACICLINA	FLACONI	30mg/1ml	FLACONI 100ml	6					
19	ACEPROMAZINA	FLACONI	10mg/100ml	FLACONI 50ml	10					
20	MILBECINA-- OSS.PRAZIQUANTEL	CPR	16mg-40mg/1cpr	CPR	200					
21	FIPRONIL	BOMBOLETTA	0,25mg/100ml	BOMBOLETTA 250ml	10					
22	PIRANTEL-FEBANTEL- PRAZIQUANTEL	CPR	150mg-150mg/1cpr	CPR	208					
23	METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO	FLACONI	5mg/1ml	FLACONI 10ml	10					
24	GENTAMICINA ECONAZOLO FLUMETASONE TETRACAINA	FLACONI	1gr-833mg-500mg-30mg/100ml	FLACONI 30ml	10					
25	CAPROFEN	FLACONI	50mg/20ml	FLACONI 20ml	8					
26	MELOXICAM	FLACONI	5mg/1ml	FLACONI 20ml	8					
TOTALE										